



D.M. n. 123 /2022

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, recante *“Costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con sede in Roma”*;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante *“Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO in particolare, l'articolo 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 419 del 1999, il quale dispone che *“L'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è ente di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* e, segnatamente, l'articolo 10, comma 3-bis, ai sensi del quale *“con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP)”*

VISTO, in particolare, l'articolo 10, comma 2, lettere a), b) c) e d), del citato decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, che assegna all'ISFOL (ora INAPP) le funzioni di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in diversi settori di competenza del medesimo Ministero;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante *“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”* e, segnatamente, l’articolo 3, comma 2, lettera a) in cui si dispone che *“gli statuti degli Enti stabiliscono la missione e gli obiettivi di ricerca, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee guida di indirizzo del Ministro vigilante”*;

VISTO in particolare, l’articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 218 del 2016, il quale prevede che *“gli Enti adottano un Piano triennale di attività, aggiornato annualmente, tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro vigilante”*;

VISTO lo Statuto INAPP, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 17 gennaio 2018 ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e dell’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la delibera del Presidente dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) n. 11 del 9 giugno 2017 con la quale sono state approvate le linee-guida per la valutazione degli Enti Pubblici di Ricerca;

VISTO l’atto di indirizzo del 19 settembre 2017, con il quale sono state recepite le sopra citate linee guida per la valutazione degli Enti Pubblici di Ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*;

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 2, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, che prevede funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) da parte del Ministero;

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 recante *“Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”*;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO l'atto di indirizzo per il triennio 2019-2021 del 28 settembre 2018;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante "*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni*", convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26;

VISTO il decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con L. 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", convertito con L. 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTE le linee guida per la definizione del *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del 15/09/2020*;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", convertito con L. 18 dicembre 2020, n. 176;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 105 del 14 dicembre 2020 recante l'Accordo di Programma concluso ex art. 15 della legge n.241/1990 tra la DG Immigrazione e l'INAPP per la realizzazione di attività di analisi, monitoraggio e valutazione con riferimento al sistema delle politiche di integrazione rivolte ai cittadini di paesi terzi;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 6 agosto 2021, n. 169 recante "*l'individuazione degli orientamenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in ordine alle attività dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche per il triennio 2021/2023*";

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*", convertito con L. 6 agosto 2021, n. 113;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 1° dicembre 2021, n. 232 recante “Atto di indirizzo per l’individuazione delle priorità politiche per l’anno 2022”;

VISTA la legge 31 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

EMANA

IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO PER IL TRIENNIO 2022-2024

Premessa

Il presente atto di indirizzo concerne le attività dell’*Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP)* ed intende fornire gli orientamenti strategici per le attività dell’Istituto al fine di renderle coerenti con il vigente quadro programmatico governativo e ministeriale nonché per consolidare e ottimizzare i risultati delle attività intraprese nella scorsa annualità 2021, in termini di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività di supporto scientifico, studio, ricerca e monitoraggio.

INAPP dovrà, pertanto, tener conto di tale atto di indirizzo nella predisposizione e/o aggiornamento dei vari documenti programmatici. Con particolare riguardo al *Piano triennale di attività (PTA) 2021/2023* e al collegato Piano dei fabbisogni del personale ex artt. 7 e 9 d.lgs. n. 218/2016, si rappresenta la necessità di adeguarne il contenuto agli orientamenti esposti nel presente atto di indirizzo.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. Il contesto normativo

L'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche – INAPP, denominato ISFOL sino al 30 novembre 2016 – è un *“ente di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile”*, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

In sede di riordino degli enti pubblici di ricerca, all'Istituto – a norma dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – sono state conferite espressamente competenze nell'ambito delle funzioni di *“studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del Lavoro”*, tra le altre, in materia di *“inclusione sociale dei soggetti che presentano maggiori difficoltà e misure di contrasto alla povertà, servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro”* (cfr. lett. a).

La successiva lett. b) del medesimo art.10, comma 2, d.lgs. n. 150/2015, prevede inoltre, tra le attribuzioni proprie di INAPP, l'attività di *“studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte di ANPAL”*. Nel relativo contesto, si collocano, le recenti riforme nei settori afferenti le politiche attive del lavoro e dell'inclusione sociale che riconoscono all'Istituto un ruolo significativo, tenuto conto che ad esso spetta la predisposizione di strumenti di analisi e monitoraggio finalizzati a rilevare eventuali criticità e aporie, valutando, contestualmente, l'impatto delle misure pubbliche in materia di politiche sociali e del lavoro.

2. Il contesto economico e sociale

La crisi epidemiologica da COVID-19 ha avuto un impatto epocale sui sistemi economici e sociali del Paese. Nonostante lo sforzo senza precedenti del Governo a sostegno dell'economia e dei redditi dei lavoratori, le misure straordinarie di contenimento introdotte al fine di limitare il diffondersi del virus – in Italia e a livello globale – hanno generato un'inaspettata contrazione dell'attività economica – pari a oltre 17 punti percentuali nel secondo trimestre del 2020 rispetto



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

allo stesso periodo dell'anno precedente, seguita a una prima riduzione di oltre il 5% verificatasi nel primo trimestre 2020 (*fonte: ISTAT*).

Gli impatti sul mercato del lavoro sono stati meno intensi a causa del rapido e imponente intervento del Governo finalizzato a preservare i posti di lavoro mediante l'estensione a tutte le imprese e i lavoratori dei regimi di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro, indipendentemente dalla copertura fornita dai regimi ordinari e per tutto il periodo necessario. Si è trattato di uno sforzo finanziario eccezionale – oltre 25 miliardi di euro stanziati per tali trattamenti – a cui si è accompagnato il cosiddetto “blocco dei licenziamenti”. Misure fondamentali che hanno impedito l'aumento della disoccupazione e consentito alle imprese di mantenere il proprio capitale in forza lavoro, che lo shock economico delle proporzioni evidenziate avrebbe facilmente distrutto.

Ma il sostegno del Governo non si è limitato ai soli trattamenti di integrazione salariale: milioni di lavoratori hanno perduto chances occupazionali o, comunque, sono stati colpiti dalla crisi, dai più fragili – lavoratori stagionali, intermittenti, collaboratori domestici, prestatori d'opera occasionali – fino ai più strutturati lavoratori autonomi e professionisti, comunque, non coperti da strumenti di sostegno al reddito. Anche per questi milioni di lavoratori sono stati introdotti interventi straordinari – i cosiddetti “bonus”. Un ruolo fondamentale è stato svolto dal Reddito di cittadinanza – varato solo nel 2019 – cui si è associata la misura eccezionale del Reddito di emergenza, per le persone prive di reddito che non risultavano eleggibili per gli altri benefici, al fine di assicurare una rete di sostegno di “ultima istanza”, che ha raggiunto più di un milione e mezzo di nuclei familiari.

In questo contesto si colloca il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), quale strumento con cui il Governo, attraverso le riforme e gli investimenti previsti, e grazie all'impiego dei fondi europei del Next Generation EU, intende attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia e accompagnare il Paese in una ripresa più competitiva, dinamica e resiliente. Tali interventi sono



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

fondamentali al fine di evitare che l'attuale grave crisi economica si trasformi in un'acuta crisi sociale. Ciò risulta evidente, anche alla luce delle *“misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”* disposte con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante la *“governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*.

3. Indirizzi programmatici prioritari

a) Mercato del lavoro

Nel quadro socio-economico descritto, si accentuano alcune dinamiche strutturali che già caratterizzavano il cambiamento in corso nel mercato del lavoro. Si pensi, ad esempio, all'impulso dato dall'emergenza epidemiologica all'utilizzo massivo delle tecnologie digitali al fine di permettere lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, da remoto e non in presenza. Ovvero all'ampio utilizzo delle piattaforme digitali per l'acquisto di beni e servizi. Tecnologie già disponibili e diffuse – su cui già ci si interrogava in merito agli effetti sul mercato del lavoro – ma il cui utilizzo è stato sperimentato su una scala precedentemente inimmaginabile e che, con ogni probabilità, modificherà in maniera non marginale l'attività lavorativa in futuro.

Sono solo alcuni degli esempi delle dinamiche in corso nel mercato del lavoro, il cui effetto nel lungo periodo non è certo in termini occupazionali, ma che indubbiamente nel breve periodo possono produrre temporanei disallineamenti tra le competenze disponibili e quelle richieste dal mercato del lavoro, con esiti non desiderati sugli equilibri del mercato e la necessità di opportune politiche – in particolare, le politiche attive del lavoro – per accompagnare il cambiamento.

In questo contesto, con l'obiettivo di intercettare il cambiamento, un ruolo cruciale è attribuito alla formazione professionale che nel sistema di politiche occupazionali necessiterà di un nuovo



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

impulso, come già sta avvenendo, in via sperimentale, con il Fondo per le nuove competenze di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Più in generale, l'esigenza di rendere più flessibile la prestazione lavorativa, emersa nel corso dell'emergenza epidemiologica, deve necessariamente accompagnarsi a misure volte a promuovere la formazione continua e permanente, per intercettare le trasformazioni del mercato del lavoro conseguenti alla grave crisi sanitaria in corso (cfr. *Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del 15/9/2020*). Ne consegue, l'esigenza di promuovere forme di coordinamento tra i vari attori e di valutarne gli effetti.

Al riguardo, INAPP dovrà fornire un efficace contributo allo studio degli effetti della crisi pandemica sul mercato del lavoro e del cambiamento strutturale in atto, così come coadiuverà il Ministero con attività di ricerca utile a rafforzare le iniziative che verranno intraprese in materia di politiche attive del lavoro – e sulla formazione per le nuove competenze in particolare – anche a valere sulle risorse del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Specifica attenzione dovrà essere rivolta, nel tener conto degli effetti della crisi da COVID-19, alla valutazione di efficacia delle politiche – incluso quelle di sostegno al reddito del lavoratore – in termini di miglioramento delle *chances* occupazionali dei destinatari, mentre con riferimento ai target resta prioritaria l'analisi degli effetti sull'occupazione femminile e giovanile.

In proposito, alla luce della sempre maggiore rilevanza della normativa europea ed internazionale in materia di condizioni di lavoro e di tutela dei diritti dei lavoratori, INAPP assicurerà il costante supporto alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali per il monitoraggio dell'impatto delle disposizioni nazionali di attuazione, predisponendo le relazioni periodiche che gli Stati membri, in base alle diverse direttive di settore, devono presentare alla Commissione europea.

Rispetto alla tematica della promozione della parità di genere, inoltre, INAPP supporterà la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali nelle attività connesse alla valutazione dei rapporti biennali sul personale – di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*". Analogo supporto sarà



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

riferito alle misure nazionali finalizzate alla riduzione del *gender pay gap*, in linea con le priorità definite dal Governo per conseguire una effettiva parità di genere anche in relazione agli aspetti retributivi e delle condizioni di lavoro.

In tema di politiche attive del lavoro, non può trascurarsi il ruolo determinante dei *Centri per l'Impiego*, ai quali sono state destinate ingenti risorse stanziata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*legge di bilancio 2019*) e dal decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, che comporteranno un sensibile incremento del relativo organico e un investimento infrastrutturale. Il Piano di rafforzamento dei Centri per l'impiego dovrà essere oggetto di una verifica sull'*efficacia*, considerato il ruolo che questi saranno chiamati a svolgere nel contesto economico-sociale del Paese a sostegno della ripresa.

INAPP proseguirà, in applicazione di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, nella predisposizione del rapporto annuale di monitoraggio nazionale sull'offerta dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale, ed a una attività di analisi, monitoraggio e valutazione dell'efficacia dell'apprendistato formativo, con particolare riferimento al "*Sistema duale*" quale strumento prioritario per favorire la transizione scuola-lavoro dei giovani. L'*Istituto*, inoltre, dovrà procedere, in collaborazione con ANPAL, alla predisposizione dell'annuale rapporto sulla formazione continua.

Con specifico riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, INAPP dovrà supportare la Direzione Generale per le Politiche Attive del Lavoro nell'analisi, monitoraggio e valutazione dell'Investimento M5.C1 intervento "*Investimento 1.4 – sistema duale*" finanziato dal Piano stesso.

INAPP supporterà, inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'attuazione delle politiche volte a promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona ad accrescere ed aggiornare le proprie competenze, abilità e conoscenze nei contesti di apprendimento formali, non formali e informali, di cui all'articolo 4, comma 51 e seguenti della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, in particolare, l'*Istituto*, nell'ambito del Sistema nazionale di Certificazione delle Competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 giugno 2013 e di



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

quanto previsto nelle Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari di cui al Decreto Interministeriale 5 gennaio 2021 svolgerà, per conto del Ministero, specifica attività di monitoraggio e valutazione ai fini dell'aggiornamento del sistema stesso.

Tale attività verrà attuata anche in funzione dell'implementazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13., che adotta l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, pubblicato, gestito e implementato da INAPP, quale dispositivo per la trasparenza e il progressivo riordino del Repertorio nazionale, sulla base delle sequenze descrittive delle attività lavorative dei diversi settori economico-professionali, anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013 e parte integrante dei sistemi informativi di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Poiché l'Atlante rappresenta il riferimento per l'attuazione del Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ) e alla referenziazione all'*European Qualification Framework (EQF)*, di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2017, INAPP, ai sensi del Decreto Ministeriale dell'8 gennaio 2018, svolgerà il ruolo di valutatore indipendente delle istanze di referenziazione a garanzia della qualità e affidabilità dei processi di referenziazione delle qualificazioni italiane al quadro EQF.

L'Atlante del lavoro e delle qualificazioni costituirà, inoltre, il modello di riferimento per le politiche attive del lavoro, fornendo i presupposti informativi e di sistema, funzionali a migliorare l'integrazione tra formazione e lavoro e la definizione dell'offerta di lavoro congrua, di cui all'art.4 del D. M. del 10 aprile 2018, adottato ai sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Facendo seguito alla *Raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020 sull'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza*, INAPP supporterà il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel monitoraggio qualitativo e quantitativo in linea con gli obiettivi citati nella predetta Raccomandazione anche collaborando alla redazione e al monitoraggio del Piano Nazionale di Implementazione (c.d. NIP) che



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

rappresenta il documento strategico nel quale far confluire e raccordare le diverse *policies* che, a livello nazionale, si intendono programmare/attuare, in riferimento agli ambiti previsti dalla suddetta Raccomandazione.

INAPP, inoltre, in qualità di Punto di Riferimento Nazionale EQAVET, contribuirà all'attuazione del Quadro di riferimento EQAVET, di cui all'Allegato II della citata Raccomandazione sull'istruzione e formazione professionale (IFP) e, in particolare, al rispetto dei descrittori indicativi e degli indicatori di riferimento comuni per la garanzia della qualità dell'istruzione e formazione. Inoltre, INAPP assicurerà il perseguimento degli obiettivi definiti nel *"Piano nazionale per la garanzia di qualità del sistema di istruzione e formazione"* del 2017. INAPP, in qualità di ReferNet Point Italia, predisporrà la documentazione richiesta dal Cedefop, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'Istruzione, rispettando il Piano di lavoro definito a livello europeo.

Inoltre, alla luce dei recenti interventi normativi, appare opportuno che l'Istituto orienti la propria attività di analisi e di valutazione sugli impatti derivanti dalle restrizioni normative finalizzate a limitare, ad esempio, il ricorso a forme di occupazione a termine e a favorire, invece, il ricorso a rapporti di lavoro a tempo indeterminato (in particolare il cd. *decreto-legge Dignità*).

Inoltre, al fine di consentire al decisore politico di valutare le possibili opzioni di intervento, si ritiene utile indirizzare particolare attenzione all'analisi dei diversi aspetti e delle cause connesse al perdurante divario di genere nei livelli occupazionali del Paese e alle differenze retributive che si registrano, in alcuni settori, tra lavoratrici e lavoratori a parità di ruolo e mansioni svolte. Ciò anche in relazione all'attenzione dedicata dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza alla trasversalità del tema della parità di genere in ogni ambito e settore di policy delle riforme e obiettivi che il Governo si è impegnato a conseguire entro il 2026.

Più in generale, INAPP sarà chiamato a contribuire in termini di analisi scientifica ai lavori del costituendo Osservatorio nazionale del mercato del lavoro.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

b) Lotta alla povertà e politiche di inclusione e integrazione sociale e lavorativa

Con riferimento alle politiche di lotta alla povertà, rilevano le misure introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, il cui obiettivo è il reinserimento dei beneficiari del reddito di cittadinanza nella vita sociale e lavorativa del Paese, con una duplice finalità. Da un lato, sono preordinate a conferire un adeguato sostegno economico ai nuclei familiari in stato di bisogno; dall'altro lato, sono volte a sostenere i relativi destinatari per la piena inclusione sociale e/o lavorativa. Come noto, la norma, prevede un impegno attivo dei beneficiari che devono aderire alle offerte di lavoro provenienti dai competenti Centri per l'impiego, con conseguente decadenza dal beneficio previsto, in caso di ingiustificato rifiuto a svolgere l'attività lavorativa proposta, ovvero, con riferimento ai nuclei beneficiari maggiormente vulnerabili agli impegni definiti con i competenti servizi dei Comuni, per evitare di decadere dalla misura.

In questo quadro, particolare rilievo - anche in base alle specifiche risorse eventualmente destinate nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza - assumeranno le forme e la qualità dell'integrazione delle politiche attive del lavoro realizzate dai centri per l'impiego con le attività dei servizi sociali del territorio, già oggetto di una specifica raccomandazione della Commissione Europea nell'ambito della strategia EU 2020, nonché fortemente promossa dalla normativa istitutiva del reddito di cittadinanza (RdC) nella prospettiva della qualificazione delle politiche attive del lavoro rivolte ai cittadini più vulnerabili.

In questo ambito, INAPP è chiamato a coadiuvare la competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al fine di analizzare, monitorare e valutare l'esito delle politiche connesse al reddito di cittadinanza. In particolare, per quanto attiene la valutazione, le attività saranno definite in conformità con il progetto di ricerca, approvato nell'ambito del Comitato scientifico, istituito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dell'art. 10, comma 1-*bis*, del citato DL n. 4/2019, al quale partecipa anche un rappresentante dell'Istituto. Il Ministero potrà, inoltre, sentita l'ANPAL, avvalersi dell'INAPP per le attività di monitoraggio necessarie alla definizione del Rapporto annuale sull'attuazione del RdC che l'amministrazione è tenuta a pubblicare sul sito istituzionale.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Nell'ambito della promozione delle politiche del lavoro per le persone con disabilità, in coerenza con quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera a), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, INAPP svolgerà attività di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, sull'attuazione della legge 12 marzo 1999, n.68.

In relazione all'attività finalizzata alla programmazione delle politiche sociali, INAPP coadiuverà la competente Direzione Generale del Ministero nella valutazione dello stato dei servizi sociali a livello territoriale, con particolare riferimento all'attuazione di livelli essenziali dei servizi a livello locale, alle professionalità impiegate e alle modalità di fornitura dei servizi sociali.

INAPP, inoltre, affiancherà la competente Direzione Generale nella definizione di Linee di indirizzo e nell'attività di monitoraggio dell'implementazione degli interventi previsti dal PNRR in relazione all'attivazione di misure per la vita autonoma delle persone con disabilità e la deistituzionalizzazione degli anziani al fine del superamento del collocamento in case di riposo e RSA e per l'inclusione dei senza dimora.

Nell'ambito delle politiche di integrazione sociale promosse dal Ministero si colloca la previsione di efficaci misure per la gestione dei flussi migratori e l'inclusione socio-lavorativa dei cittadini migranti più vulnerabili.

Nel quadro dell'Accordo di Programma concluso, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Direzione Generale per l'immigrazione e l'INAPP, l'Istituto coadiuverà la Direzione nella realizzazione di attività di analisi, monitoraggio e valutazione sul sistema delle politiche di integrazione rivolte ai cittadini di paesi terzi. In particolare, in conformità con gli obiettivi indicati nell'Accordo, la Direzione Generale si avvarrà del supporto tecnico scientifico dell'INAPP per individuare un set di indicatori atti a misurare il livello di integrazione dei cittadini di paesi terzi presenti sul territorio nazionale e per sviluppare strumenti di monitoraggio e di valutazione – in itinere ed ex-post – degli interventi posti in essere dalla Direzione Generale dell'immigrazione a favore dei cittadini migranti.

INAPP coadiuverà, inoltre, la Direzione Generale dell'Immigrazione nella gestione dei programmi di protezione, assistenza e reinserimento socio-lavorativo delle vittime di sfruttamento lavorativo



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

in coerenza con gli obiettivi e le azioni del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020 – 2022.

In ordine all'obiettivo fissato al paragrafo 4.2 del D.M. 232/2021 concernente la “*promozione dell'economia sociale*”, si ritiene utile avviare forme di collaborazione tra INAPP e Direzione Generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale delle imprese, al fine di sviluppare un'azione sistematica di monitoraggio e di valutazione degli effetti generati dagli interventi a sostegno delle attività di interesse generale degli enti del Terzo Settore che ricevono risorse dal Ministero. INAPP coadiuverà, inoltre, la medesima Direzione in ordine all'attuazione del Piano d'azione per l'economia sociale adottato dalla Commissione UE con la COM (2021) 778, con particolare, ma non esclusivo, riguardo allo sviluppo e misurazione dell'impatto sociale, in coerenza con le relative linee guida adottate con il D.M. n. 85 del 23 luglio 2019 e alla promozione di metodologie e strumenti capaci di favorire la creazione e la circolazione di conoscenze, competenze e prassi tra soggetti dell'economia sociale e pubbliche amministrazioni a sostegno dell'innovazione sociale.

4. Supporto scientifico che INAPP – in qualità di ente pubblico di ricerca - dovrà fornire agli Uffici centrali del vigilante Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

In termini più generali, ferma restando l'indipendenza e l'autonomia scientifica dell'Istituto, si ritiene utile un rafforzamento della collaborazione con le Direzioni generali del Ministero, ad esempio nella condivisione delle linee progettuali in corso di elaborazione da parte dell'INAPP, affinché le singole Direzioni possano fornire eventuali contributi alla loro migliore definizione, anche sulla base delle evidenze e delle risultanze derivanti dalla concreta applicazione delle misure e degli interventi normativi di rispettiva competenza.

Nella sfera di comune interesse potranno essere attivate convenzioni per assicurare la collaborazione anche attraverso il distacco di personale con specifiche professionalità.

In tal senso, il prospettato confronto garantirebbe all'*Istituto* di disporre di un quadro iniziale di riferimento quanto più completo e aderente alle situazioni specifiche e ambiti oggetto di analisi,



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

consentendo alle competenti Direzioni Generali di assumere tempestivamente cognizione delle attività promosse da INAPP, con la possibilità di programmare l'impiego dei relativi risultati, non appena disponibili, nonché di concorrere alla loro valorizzazione e diffusione, anche da parte del Ministero vigilante.

001173 2023

Andrea Orlando

